



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 20-03-2015

Il Responsabile

M. M. M. M. M.

N. 74 del 20,03,2015

del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio <input checked="" type="checkbox"/> Uff. Accreditamenti
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 151/DIR/2015/000 74

OGGETTO: Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 8/2004 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell'08/07/2014, per l'Area Centro della ASL BA. Riesame e nuova valutazione richieste comunali. Conferma parere favorevole in favore della Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, sita in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo n. 35.

IL DIRIGENTE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.



- Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità.
- Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 – Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS.
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014, avente ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 sono stati approvati i "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e scia sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: "(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incamprimibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell'ambito della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria".



Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: *"Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:*

1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitaria regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari a aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;


3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture dello stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva o favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e degli altri otti regolamentari regionali aventi ad



oggetta specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto a ai progetti che abbiano conseguita la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto: *"Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno."*, con il quale, in particolare:

a) ha disciplinato le caratteristiche e requisiti relative alla *"Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza"* (art. 1) e alla *"Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza"* (art. 2);

b) ne ha rideterminato il fabbisogno stabilendo che: *"1. A modifica ed integrazione del Regolamento Regionale n. 3/2006, l'art. 1, sub A, dopo la lett.e), è così integrata:*

e) Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Il fabbisogno viene determinato come segue:

ASL Bari

n. 3 strutture residenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area sud;

n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area avest, una nell'area sud;

ASL BT

n. 1 struttura residenziale allacata nella città di Andria

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una a Barletta ed una a Canosa

ASL Brindisi

n. 1 struttura residenziale allacata nella città di Brindisi

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allacata nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Foggia

n. 2 strutture residenziali allacate una nella città di Foggia, una nell'area sud a servizio delle ASL Foggia e BT

n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Foggia, una nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Lecce

n. 3 strutture residenziali allacate una nella città di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ianica a servizio delle ASL Lecce e Taranta



n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto

ASL Taranta

n. 1 struttura residenziale allacata nella città di Taranto

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Taranto e l'altra nell'area ovest della ASL" (art. 3);

c) ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento n. 9 del 10 febbraio 2010 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n.3 "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori".

Con il successivo R.R. n. 14/2014 dell'08/07/2014, sostanzialmente invariati gli altri articoli, all'articolo 3, è stato ridefinito dal punto di vista allocativo il fabbisogno regionale delle strutture in parola nel seguente modo:

" ASL Bari

- n. 3 strutture residenziali, allacate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell'area ovest, una nell'area sud

ASL BT

- n. 1 struttura residenziale allacata al centro della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea

ASL Brindisi

- n. 1 struttura residenziale allacata al centro della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allacata nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Foggia

- n. 3 strutture residenziali, allacate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

- n. 3 strutture semiresidenziali, allacate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali, allacate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica

- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica

ASL Taranto

- n. 1 struttura residenziale allacata al centro della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l'altra nell'area ovest della ASL".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti "i criteri per l'individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall'art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14". Con la specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti



ciascuna area precedentemente indicata dal succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:

"ASL FG

Area Nord:

DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gorgano

Area Centro:

DSS Foggia1; Foggia 2

Area Sud:

DSS Traio – Accadia; Cerignola

Area Ovest *DSS Lucera*

ASL BT

Area Centro *DSS Andria*

Zona Litoranea *DSS Margherita di Savoia; Borletta; Troni*

Zona Interna *DSS Canosa di Puglia*

ASL BA

Area Nord *DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto*

Area Centro *DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno;
Grumo Appula; Mola di Bari*

Area Sud *DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano*

Area Ovest *DSS Altamura*

ASL BR

Area Nord *DSS Fasano*

Area Centro *DSS Brindisi; Francavillo Fontana*

Area Sud *DSS Mesagne.*

ASL TA

Area Centro *DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie*

Area Ovest *DSS Ginosa*

ASL LE

Area Centra *DSS Lecce; Martona; Galatina; Maglie*

Area Sud *DSS Gallipoli; Casarano; Poggiarda; Gagliano del Capo*

Area Nord Ionica *DSS Nardò"*

Valutate primariamente tutte le richieste di verifica di compatibilità – per l'Area Centro - pervenute in data anteriore all'approvazione della D.G.R. n. 2037/2013 tenendo conto dei "requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle



caratteristiche strutturali della sede individuata", rinvenibili nei requisiti di cui all'articolo 1, punti 5), 6) e 7) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all'art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014.

Con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015, a cui si rinvia per tutto quanto non qui richiamato, questo Servizio ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale per l'Area Centro (erroneamente indicata Area Sud) del territorio dell'ASL BA nei confronti della Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014 (già denominati, ex art. 1, R.R. n. 9/2010, Centri Residenziali Terapeutici per Minori – C.R.T.M.), sita in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo n. 35.

A tale determinazione il Servizio è pervenuto considerando e valutando le sole richieste di verifica di compatibilità (e relative istanze, con documentazione allegata), giunte a questo Servizio dopo il R.R. n. 9/2010, ma in data anteriore a quella di approvazione della D.G.R. n. 2037/2013 (07/11/2013), come ivi previsto, ossia:

- a) la richiesta del Comune di Mola di Bari con nota prot. 10256 dell'08/04/2010, acquisita al protocollo di questo Servizio in data 27/04/2010, su istanza della "Domus Aurea Nuova Salus Srl" di Bari;
- b) la richiesta del Comune di Rutigliano con nota prot. 10243 dell'01/06/2010, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data 16/06/2010 al n. 2884 su istanza della "EMI" Società Cooperativa Sociale di Putignano;
- c) la richiesta del Comune di Capurso con nota prot. 21278 dell'05/10/2010, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data 18/10/2010 al n. 4672 su istanza della "EMI" Società Cooperativa Sociale di Putignano.

Non è stata, invece, presa in considerazione la richiesta di verifica di compatibilità del comune di Cassano Murge in riferimento all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dall'ente ecclesiastico Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, con sede in Napoli alla via G. Santacroce 19, per un Centro residenziale terapeutico ex art. 1 R.R. n. 9/2010 per minori e un Centro semiresidenziale terapeutico per minori ex art. 2 R.R. n. 9/2010 in Cassano alla via De Consolibus n. 1.

Tale mancata considerazione ha trovato la sua ragione nel fatto che la suddetta richiesta di verifica di compatibilità fatta dal comune di Cassano delle Murge con nota A.R. prot. 12007 del 23/08/2013, è risultata come mai pervenuta agli atti di questo Servizio.

Dell'esistenza di tale richiesta si è appreso soltanto successivamente in occasione di un sollecito dello stesso Comune fatto con nota prot. 678 del 16/01/2014, nella quale, appunto, è stata richiamata detta pregressa richiesta.



Facendo seguito al sollecito di cui sopra, nel corso dell'istruttoria sfociata nella sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015, per vie brevi, è stato richiesto al comune di Cassano di trasmettere la richiesta di verifica di compatibilità fatta con la citata nota A.R. prot. 12007 del 23/08/2013 con la prova dell'avvenuta ricezione della medesima da parte della Regione. Il comune di Cassano delle Murge ha trasmesso copia di detta nota, senza, però, la prova dell'avvenuta ricezione da parte della Regione.


Con nota prot. 13355 del 23/09/2014, facendo seguito alle precedenti proprie note, il comune di Cassano ha chiesto nuovamente il parere di compatibilità, allegandovi copia della domanda di autorizzazione alla realizzazione a suo tempo presentata dalla Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani in data 01/08/2013, nonchè la nota prot. 1071-14 dell'08/09/2014 con la quale quest'ultima ha confermato la domanda di autorizzazione alla realizzazione dei centri in parola, prendendo atto delle modifiche normative intervenute con i R.R. n. 9/2014 e R.R. n. 14/2014.

Solo successivamente all'adozione della succitata Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015, con nota prot. 3236 del 26/02/2015, il comune di Cassano, in persona del Responsabile del Settore 2, ha trasmesso copia della documentazione pervenutagli dall'operatore postale attestante l'avvenuto ricevimento da parte della Regione della richiesta comunale di verifica di compatibilità fatta con la nota A.R. prot. 12007 del 23/08/2013, ossia:

- distinta raccomandate inviate per conto del comune di Cassano tra cui quella avente destinatario "Assessorato alle Politiche della Salute - Bari" identificata con il n. AGA60130000000008531
- copia del registro spedizioni della ditta affidataria del servizio postale Postal Service, dalla quale risulta la ricevuta timbrata "Regione Puglia e firmata dall'addetto Ufficio Posta regionale in data 02/09/2013.

Considerata la provenienza (dal comune di Cassano) di tali copie e relative risultanze, seppur non accompagnate da attestazione di conformità agli originali, questo Servizio ritiene che tali risultanze possano attestare l'avvenuta ricezione, da parte della Regione, della richiesta di verifica di compatibilità fatta dal comune di Cassano con la nota A.R. prot. 12007 del 23/08/2013.

Pertanto, questo Servizio ritiene di dover riconsiderare e rivalutare comparativamente con le richieste già oggetto della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015 anche la richiesta di verifica di compatibilità fatta dal comune di Cassano con la succitata nota A.R. prot. 12007 del 23/08/2013 in riferimento all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dall'ente ecclesiastico Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, con sede in Napoli alla via G. Santacroce 19, per un Centro residenziale terapeutico ex art. 1 R.R. n. 9/2010 per minori in Cassano alla via De Consolibus n. 1.



Resta esclusa la verifica di compatibilità per il Centro semiresidenziale terapeutico per minori ex art. 2 R.R. n. 9/2010, non attenendo alla presente rivalutazione che ha per oggetto esclusivamente le strutture di tipo residenziale.

Visto il fabbisogno regionale previsto dall'art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo residenziale, ossia *"n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud"*.

Considerata l'Area Centro quale area geograficamente comprendente i distretti socio sanitari di Bari Ovest, Bari Centro, Bari Est, Triggiano, Modugno, Grumo Appula, Mola di Bari.

Ribadito quanto già affermato nella più volte citata Determinazione Dirigenziale n. 27 in ordine alle istanze presentate dalla EMI Società Cooperativa Sociale per la realizzazione delle strutture residenziali in Capurso e Rutigliano, in particolare che:

- "a) la struttura in Capurso è allocata al piano terra di un immobile condominiale adibito ad abitazioni civili e/o uffici, quindi struttura non pienamente "a se stante"; presenta spazi aperti olquanto limitati; inoltre, presenta ingresso ed alcuni ambienti (sala studi, spozio per laboratori e alcune camere da letto) direttamente prospicienti sulla strada;*
- b) la struttura in Rutigliano, pur presentando spazi aperti adeguati, è anch'essa allocata al piano terra di un immobile condominiale odibito ad abitazioni civili e/o uffici, quindi struttura non pienamente "o se stante"."*

Viste le planimetrie e la relazione tecnica allegate all'istanza presentata dalla "Domus Aurea Nuova Salus srl" per la struttura residenziale, la cui realizzazione è prevista in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo 35, dalle quali risulta:

- una collocazione della struttura al primo piano di un immobile situato in zona residenziale di espansione del comune caratterizzata dalla vicinanza a prioritarie vie di comunicazione stradali (S.S. 16 bis) e ferroviarie (linea adriatica);
- una conformazione caratterizzata da autonomia strutturale (struttura a se stante, non costituente porzione di edificio adibito ad altri usi non socio sanitari: es. abitazioni civili, uffici, esercizi commerciali) e funzionale, da adeguata dotazione ed articolazione interna dei locali e dei servizi, da circostanti spazi aperti, a verde e/o attrezzati.

Viste le planimetrie e la relazione tecnica allegate all'istanza presentata dall'ente ecclesiastico Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, con sede in Napoli alla via G. Santacroce 19, per la struttura residenziale in Cassano alla via De Consolibus n. 1, dalle quali risulta:

- una collocazione della struttura al primo piano di un immobile situato in zona residenziale periferica del comune non caratterizzata dalla vicinanza a prioritarie vie di comunicazione stradali e ferroviarie;



- una conformazione caratterizzata da adeguata autonomia strutturale, da una più che adeguata dotazione di camere con bagno (n. 10, ciascuna potenzialmente idonea per due letti/ospiti), dalla presenza di circostanti spazi aperti, a verde e/o attrezzati;
- una dotazione ed articolazione interna dei locali e dei servizi non del tutto ottimale, in quanto assenti: a) apposito locale per laboratorio ed attività; b) cucina specificamente dedicata; a tali carenze si potrebbe ovviare con l'utilizzo in comune dei locali e servizi previsti per il sottostante centro semiresidenziale, qualora autorizzato ed attivato.

Considerata, quindi, alla luce del R.R. n. 14/2014:

- una migliore allocazione della struttura residenziale in Mola di Bari rispetto a quella in Cassano delle Murge, in quanto la prima è caratterizzata da vicinanza a prioritarie vie di comunicazione stradali (S.S. 16) e ferroviarie (linea adriatica);
- una maggiore autonomia funzionale della struttura residenziale in Mola di Bari rispetto a quella in Cassano delle Murge, in quanto la prima, pur essendo prevista nella medesima sede la realizzazione di un centro semiresidenziale, è dotata degli ambienti e dei servizi necessari all'esercizio dell'attività assistenziale, senza dover ricorrere alla condivisione di ambienti e servizi di pertinenza del centro semiresidenziale, la cui autorizzazione ed attivazione è soltanto eventuale.

Precisato, altresì, che qualora si fosse ravvisata una "rispondenza in eguale misura" ai sensi del punto 5) della succitata D.G.R. n. 2037/2013 ("in caso di rispondenza in eguale misura, di due a più di tali ultime richieste al surriferita duplice parametro integrata dalla valutazione dei requisiti e/a indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesima ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà saccarrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, ricanoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre") la verifica di compatibilità, per le richieste anteriori all'entrata in vigore della medesima D.G.R., sarebbe stata riconosciuta all'istanza cronologicamente anteriore, quale è quella presentata dalla Domus Aurea Nuova Salus s.r.l. (27/04/2010).

Ritenuta, pertanto, **per l'Area Centro**, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, conforme al fabbisogno allocativo e maggiormente aderente ai requisiti di cui all'articolo 1, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, l'istanza presentata dalla "Domus Aurea Nuova Salus srl" per la struttura residenziale la cui realizzazione è prevista in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo 35.

Ritenuto, infine di dover rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015, nelle parti in cui erroneamente ha fatto riferimento all'area sud invece dell'area centro.



Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 s.m.i., dell'articolo 3, R.R. n. 14 del 18/04/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:

- 1) di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale per l'Area Centro del territorio dell'ASL BA nei confronti della Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari, già reso con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015, per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014 (già denominati, ex art. 1, R.R. n. 9/2010, Centri Residenziali Terapeutici per Minori – C.R.T.M.), sita in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo n. 35;
- 2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alle relative istanze e/o alle richieste comunali di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014;
- 3) di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015 nelle parti in cui erroneamente è stato fatto riferimento all'Area Sud, che, invece, deve intendersi, "Area Centro" con relativi distretti socio sanitari come individuati dalla citata D.G.R. n. 2689/2014.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti
(Mauro Nicastro)



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

D E T E R M I N A

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 s.m.i. e dell'articolo 3, R.R. n. 14 del 18/04/2014 e D.G.R. n. 2689,

- di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale per l'**Area Centro** del territorio dell'ASL BA nei confronti della Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari, già reso con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015, per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014 (già denominati, ex art. 1, R.R. n. 9/2010, Centri Residenziali Terapeutici per Minori – C.R.T.M.), sita in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo n. 35;
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alle relative istanze e/o alle richieste comunali di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014;
- di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015 nelle parti in cui erroneamente è stato fatto riferimento all'Area Sud, che, invece, deve intendersi, "Area Centro" con relativi distretti socio sanitari come individuati dalla citata D.G.R. n. 2689/2014;
- di notificare il presente provvedimento:
 - ✓ Al Sindaco del Comune di Mola di Bari (BA);
 - ✓ Al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge (BA);
 - ✓ Al legale rappresentante Domus Aurea Nuova Salus Srl con sede in Bari al Corso Cavour 156;
 - ✓ Al legale rappresentante dell'ente ecclesiastico Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, con sede in Napoli alla via G. Santacroce 19;
 - ✓ Al Direttore Generale della ASL BA.
 - ✓ Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.



Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo di questo Servizio/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Servizio PATP;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente *ad interim* del Servizio PAOSA

(Vincenzo Pomo)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" (Felice Altamura)

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti (Mauro Nicastro)



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO**

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-comma 3- del D.P.G.R.
n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato all'Albo del Servizio PAOSA
dal 20-03-2015 al _____

Responsabile

Regione Puglia

Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento

Il presente atto originale, composto da n° 1 in tre facciate, ~~composto da tre facciate~~, è
depositato presso il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento, Via Gentile n. 52, Corpo E2, piano 1.

Bari, 20-03-2015

Il Responsabile